

**CONDIZIONI
GENERALI (CG)
DELL'ASSICURAZIONE
VIAGGI**

EDIZIONE 09.2021

A | DISPOSIZIONI COMUNI

A 1	PERSONE ASSICURATE	2
A 2	ESTENSIONE TERRITORIALE	2
A 3	INIZIO E DURATA	2
A 4	NESSUN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	2
A 5	TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO	2
A 6	DENUNCIA DI SINISTRO	3
A 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	3
A 8	CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, CONDOTTA E DILIGENZA	3
A 9	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ	3
A 10	OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI	3
A 11	FORO COMPETENTE	4
A 12	PRESTAZIONI IN CASO DI ASSICURAZIONE CUMULATIVA	4
A 13	FONDAMENTI GIURIDICI	4
A 14	ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ	4
A 15	ASSUNTORE DEL RISCHIO	4
A 16	SANZIONI ED EMBARGHI	4
A 17	DEFINIZIONI	4

B | SPESE DI ANNULLAMENTO E ASSISTANCE PERSONE

B 1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
B 2	SPESE DI ANNULLAMENTO	6
B 3	ASSISTANCE PERSONE	8
B 4	SERVIZIO DI BLOCCO	11
B 5	TRAVEL-HOTLINE	12

C | PROTEZIONE GIURIDICA

C 1	CONTROVERSIE E PROCEDURE ASSICURATE ESCLUSIVAMENTE	12
C 2	PRESTAZIONI ASSICURATE	13
C 3	NESSUN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI	13
C 4	GESTIONE DI UN SINISTRO	13

D | BAGAGLIO DA VIAGGIO (MODULO 1 E 2)

D 1	COSE E SPESE ASSICURATE (ENTRAMBI I MODULI)	14
D 2	MODULO 1	14
D 3	MODULO 2	15
D 4	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	16
D 5	CALCOLO DEL DANNO (ENTRAMBI I MODULI)	16
D 6	CALCOLO DELL'INDENNIZZO (ENTRAMBI I MODULI)	16
D 7	OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI (MODULO 2)	16

E | ASSISTANCE AUTO E COPERTURA DELLA FRANCHIGIA PER VEICOLI A NOLEGGIO

E 1	SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI ASSISTANCE	16
E 2	COPERTURA DELLA FRANCHIGIA PER VEICOLI A NOLEGGIO	18

A | DISPOSIZIONI COMUNI

Per facilità di lettura, il testo utilizza la sola forma maschile.

A 1 PERSONE ASSICURATE

A 1.1 Assicurazione individuale

L'assicurato è il contraente dell'assicurazione.

A 1.2 Assicurazione per la famiglia

Gli assicurati sono il contraente dell'assicurazione e le persone che vivono con lui in comunione domestica. Sono assicurati inoltre i figli minorenni del contraente e i figli minorenni delle persone che vivono con lui in comunione domestica, indipendentemente dal loro domicilio, a condizione che quest'ultimo si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A 2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza indica l'estensione territoriale pattuita:

A 2.1 Europa

La copertura assicurativa è valida in tutti gli Stati che fanno parte del continente europeo, esclusi i loro territori oltreoceano. L'estensione geografica "Europa" comprende inoltre le isole del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madera e gli stati extraeuropei del bacino del Mediterraneo. Ad est l'estensione territoriale include la Turchia, l'Azerbaijan, l'Armenia, la Georgia e la dorsale montuosa degli Urali.

A 2.2 Mondo

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Indipendentemente dall'estensione territoriale pattuita, l'assicurazione di Protezione giuridica non vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

A 3 INIZIO E DURATA

A 3.1 Inizio del contratto

La copertura assicurativa decorre a partire dalla data definita nella proposta. La società ha tuttavia la facoltà di respingere la proposta. Se la proposta viene respinta, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che il proponente ha ricevuto la relativa comunicazione scritta. Per tutta la durata della copertura assicurativa il premio è dovuto pro rata.

A 3.2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca ad Allianz, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

A 3.3 Durata del contratto

La protezione assicurativa vale per i sinistri che si verificano in corso di contratto. Il contratto viene prorogato di un anno salvo disdetta tre mesi prima della scadenza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o per e-mail alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. La disdetta deve pervenire alla controparte almeno l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta.

A 4 NESSUN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

A 4.1 Evento già verificatosi

se un evento assicurato si è già verificato alla stipula del contratto o all'atto della prenotazione del viaggio oppure se il suo imminente verificarsi era chiaro per la persona assicurata alla stipula del contratto o all'atto della prenotazione del viaggio;

A 4.2 Inconvenienti

per le conseguenze negative connesse a un evento assicurato, ad es. i costi per il riacquisto degli oggetti assicurati o per scopi di polizza, salvo tale indennizzo non sia espressamente previsto nelle singole assicurazioni;

A 4.3 Crimini o delitti

per gli eventi causati dalle persone assicurate in seguito alla perpetrazione premeditata di crimini o delitti o al tentativo di perpetrare crimini o delitti.

A 5 TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL'ESTERO

Se il contraente trasferisce la sua residenza all'estero (escluso il Principato del Liechtenstein), la garanzia assicurativa si estingue alla fine del periodo di assicurazione in corso.

A 6 DENUNCIA DI SINISTRO

La società deve essere informata tempestivamente attraverso uno dei canali seguenti:

A 6.1 Spese di annullamento, Assistance persone e Copertura della franchigia per veicoli a noleggio

Per i sinistri pertinenti all'assicurazione delle Spese di annullamento e alla copertura Assistance nonché alla Copertura della franchigia per veicoli a noleggio:
claims.ch@allianz.com
Centrale Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dalla Svizzera 0800 22 33 44
Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dall'estero +41 43 311 99 11

A 6.2 Bagaglio di viaggio

Per i sinistri pertinenti all'assicurazione del Bagaglio di viaggio:
Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dalla Svizzera 0800 22 33 44
Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dall'estero +41 43 311 99 11
Indirizzo della società o dell'agenzia
generale competente vedi polizza
E-mail servizio.sinistri@allianz-suisse.ch
Internet www.allianz-suisse.ch

A 6.3 Protezione giuridica

Per i sinistri pertinenti all'assicurazione della Protezione giuridica:
CAP Protezione giuridica, Assistenza grandi clienti,
casella postale, 8010 Zurigo
Telefono +41 (0)58 358 09 09
E-mail capoffice@cap.ch
Internet www.cap.ch

A 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A 7.1 Limitazione del danno

Le persone assicurate sono tenute ad adottare tutte le necessarie misure per ridurre il danno e contribuire a chiarirne le circostanze.

A 7.2 Informazioni sul sinistro

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati di propria iniziativa, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro.

A 7.3 Verificarsi ed entità del danno

L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno.

A 7.4 Liberazione dal segreto della professione medica

Qualora il danno sia intervenuto a causa di malattia o lesione, la persona assicurata deve garantire che i medici curanti siano esonerati dal proprio obbligo di riservatezza nei confronti della società.

A 7.5 Esami, informazioni e documentazione

La società è autorizzata a eseguire tutti gli esami e a raccogliere le informazioni che possono servire all'accertamento del danno. La società deve ricevere tutta la necessaria documentazione.

A 7.6 Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

Le persone assicurate non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Le persone assicurate sono tenute a far liquidare il sinistro dalla società.

A 7.7 Cessione dei crediti alla società

Qualora le persone assicurate avanzino richieste di prestazioni erogate dalla società anche nei confronti di terzi, tali diritti devono essere salvaguardati e ceduti alla società.

A 8 CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, CONDOTTA E DILIGENZA

In caso di violazione colposa di disposizioni contrattuali o legali, obblighi di diligenza o altri obblighi, la società può ridurre o rifiutare l'indennizzo, a meno che il contraente non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

A 9 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

A 9.1 Variazione di premio, franchigia o limiti d'indennizzo

In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la società ha facoltà di richiedere un adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.

A 9.2 Disdetta in caso di adeguamento del contratto

Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

A 10 OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI

Le persone assicurate sono obbligate a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

A 11 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera. Se il contraente è domiciliato nel Principato del Liechtenstein o l'oggetto dell'assicurazione si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A 12 PRESTAZIONI IN CASO DI ASSICURAZIONE CUMULATIVA

Nel caso di assicurazione cumulativa, la società eroga le proprie prestazioni a livello sussidiario. Il diritto di regresso viene trasferito alla società a condizione che questa abbia erogato il proprio indennizzo. Se anche un'altra società eroga le proprie prestazioni a livello sussidiario, le società interessate assumono i costi secondo un rapporto proporzionale della propria somma di assicurazione.

A 13 FONDAMENTI GIURIDICI

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti che soggiornano abitualmente o hanno la sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein.

A 14 ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ

La portata dell'assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B - E che non figurano nella polizza.

A 15 ASSUNTORE DEL RISCHIO

A 15.1 Allianz Suisse quale assuntore del rischio

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione viaggi, con l'esclusione della Protezione giuridica, è:
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito detta "società").

A 15.2 CAP quale assuntore del rischio / C – Protezione giuridica

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della Protezione giuridica di questa assicurazione viaggi è:
CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito detta "CAP").

A 16 SANZIONI ED EMBARGHI

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o

economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

A 17 DEFINIZIONI

A 17.1 Viaggio

Per viaggio si intende un soggiorno della durata di oltre un giorno al di fuori del luogo di domicilio abituale o un soggiorno di durata inferiore in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, esclusi i tragitti per recarsi al lavoro.

A 17.2 Grave malattia e gravi conseguenze di un infortunio

La malattia ovvero le conseguenze di un infortunio si intendono gravi se sono tali da determinare un'incapacità al lavoro temporanea o permanente oppure costringono a rinunciare alla prestazione prenotata.

A 17.3 Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

A 17.4 Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

A 17.5 Persone vicine

- parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
- conviventi con relativi genitori e figli;
- persone che accudiscono figli minorenni o parenti bisognosi di assistenza che non partecipano al viaggio;
- amici molto stretti con i quali si intrattengono contatti frequenti.

A 17.6 Eventi naturali

Si definiscono eventi naturali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle persone/cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.

A 17.7 Mezzi di trasporto pubblici

Si definiscono mezzi di trasporto pubblici i veicoli che circolano regolarmente sulla base di un orario e il cui utilizzo sia legato all'acquisto di un titolo di viaggio. Taxi, auto a noleggio e aerei non sono quindi mezzi di trasporto pubblici.

A 17.8 Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

A 17.9 Disordini

Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

A 17.10 Valore a nuovo

L'importo richiesto per il nuovo acquisto o la nuova fabbricazione di cose, inclusi i dazi doganali, le spese di trasporto, di installazione e tutte le altre spese accessorie; per danni parziali, al massimo l'importo delle spese di riparazione e l'eventuale deprezzamento residuo.

A 17.11 Valore di risarcimento

Il valore accertato al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.

A 17.12 Danno parziale

Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono minori al loro valore a nuovo.

A 17.13 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito, carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate.

A 17.14 Gioielli e orologi

Oggetti realizzati con la lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo.

B | SPESE DI ANNULLAMENTO E ASSISTANCE PERSONE

B 1 DISPOSIZIONI GENERALI

B 1.1 Centrale Assistance della società

Tramite la Centrale assistenza della società, che opera 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, le persone assicurate possono richiedere aiuto e prestazioni nei limiti delle disposizioni seguenti. La Centrale assistenza della società è a disposizione degli assicurati ai seguenti numeri:

telefono dalla Svizzera	0800 22 33 44
telefono dall'estero	+41 43 311 99 11

B 1.2 Estensione dell'assicurazione

La copertura assicurativa è valida per: i viaggi di cui all'articolo A17.1 delle A Disposizioni comuni e per

- i contratti con agenzie di viaggio e locatori,
- i contratti con organizzatori di corsi, seminari e specializzazioni e
- i biglietti per rappresentazioni connessi a detti viaggi.

B 1.3 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

B 1.3.1 Per causa dell'assicurato

se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:

- abuso di alcool, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione attiva a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni ed esercitazioni con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari in cui la persona assicurata si espone consapevolmente al pericolo, ad es. in caso di immersione a profondità di oltre 40 m, canyoning, bungee jumping, parapendio nonché arrampicata, alpinismo ed escursioni in montagna oltre i 5'000 metri s.l.m., partecipazione a spedizioni ecc.;

B 1.3.2 Cure mediche

se lo scopo del viaggio è quello di sottoporsi a un trattamento medico;

B 1.3.3 Disposizioni di autorità

per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità (ad es. confisca del patrimonio, reclusione o divieto di espatrio, interruzione del servizio aereo).
Eccezione: articoli B2.3.10, B3.2.12 e B3.2.13;

B 1.3.4 Guerra, terrorismo, disordini o catastrofi naturali

in caso di danni dovuti ad eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi genere e alle misure adottate per contrastarli nonché a catastrofi naturali.

Eccezione: articolo B2.3.2, B2.3.5, B2.3.6, B3.2.8, B3.2.10, B3.3.3, B3.3.4 e B3.3.5;

B 1.3.5 Contaminazione

in caso di eventi connessi a contaminazione chimica o biologica e radiazioni radioattive, a prescindere dalla causa che li ha determinati;

B 1.3.6 Periti

se il perito (esperto, medico ecc.) ne trae un beneficio diretto o se è parente diretto o acquisito della persona assicurata;

B 1.3.7 Epidemie e pandemie

Per epidemie, pandemie e relative conseguenze, ad eccezione di quanto espressamente definito come assicurato alla voce B2 Spese di annullamento e B3 Assistenza persone;

B 1.3.8 Data del viaggio

Non sono assicurati gli eventi verificatisi nei paesi o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP) o l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio.

B 2 SPESE DI ANNULLAMENTO

B 2.1 Somma di assicurazione

La prestazione è limitata, per evento, alla somma assicurata indicata nella polizza.

B 2.2 Spese assicurate

B 2.2.1 Spese di annullamento per mancata fruizione

Se la persona assicurata, a causa del verificarsi di un evento assicurato, non è in grado di rispettare il contratto con

- l'agenzia di viaggio (tour operator, intermediario di viaggi, compagnia aerea, ecc.),
- il locatore (ad es. di camere d'albergo, appartamenti per le vacanze, auto, ecc.),
- l'organizzatore di corsi, seminari e specializzazioni,
- l'organizzatore di spettacoli (ad es. concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.)

e lo annulla, la società assume le spese di annullamento dovute come da contratto fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita.

B 2.2.2 Spese supplementari per inizio ritardato del viaggio Reiseantritt

Se la persona assicurata, a causa del verificarsi di un evento assicurato, è in grado di iniziare il viaggio soltanto in ritardo, la società assume, anziché le spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza dei costi in caso di annullamento):

- le spese di viaggio supplementari determinate dalla partenza ritardata e
- le spese per la parte del soggiorno non utilizzata, proporzionalmente al prezzo dell'intero pacchetto (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo vale come giorno utilizzato.

B 2.2.3 Spese supplementari per fruizione ritardata di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

Se l'assicurato, a causa del verificarsi di un evento assicurato, è in grado di fruire della locazione, dei corsi, seminari o specializzazioni soltanto in ritardo, la società assume, anziché le spese di annullamento (e comunque al massimo fino a concorrenza dei costi in caso di annullamento):

- le spese di viaggio supplementari determinate dalla

partenza ritardata e

- le spese per la parte delle prestazioni non fruita, proporzionalmente al prezzo totale (spese di trasporto escluse). Il giorno di arrivo vale come giorno utilizzato di locazione, corso, seminario o specializzazione.

B 2.3 Eventi assicurati

B 2.3.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza

In caso di malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) e conseguenze gravi di un infortunio secondo la definizione dell'articolo A17.2, in seguito a decesso e, in caso di viaggi, anche in seguito a complicazioni della gravidanza:

- della persona assicurata;
 - di una persona vicina alla persona assicurata o all'accompagnatore secondo la definizione di cui all'articolo A17.5 che ha prenotato le stesse prestazioni;
 - di una persona vicina alla persona assicurata o all'accompagnatore secondo la definizione di cui all'articolo A17.5 che non fruisce delle prestazioni prenotate;
 - del sostituto sul posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata.
- a) In caso di disturbi psichici, sussiste copertura assicurativa se:
- uno psichiatra attesta l'impossibilità di fruire delle prestazioni prenotate e l'incapacità lavorativa e l'incapacità lavorativa è attestata dal datore di lavoro per mezzo di un certificato di assenza;
- b) in caso di malattia cronica sussiste copertura assicurativa solo se le prestazioni prenotate devono essere annullate in seguito a un peggioramento acuto e inatteso attestato da un medico, a condizione che al momento della prenotazione ovvero della stipula dell'assicurazione lo stato di salute fosse stabile e la persona fosse in condizione di intraprendere il viaggio ovvero di fruire delle prestazioni prenotate;
- c) in caso di gravidanza sussiste copertura assicurativa solo se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio ovvero della stipula dell'assicurazione e la data del viaggio di ritorno è posteriore alla 24esima settimana di gestazione oppure se la gravidanza è iniziata dopo la prenotazione del viaggio ovvero della stipula dell'assicurazione e il viaggio richiede una vaccinazione rischiosa per il nascituro.

B 2.3.2 Danneggiamento dei beni al proprio domicilio

Se i beni della persona assicurata, presso il proprio domicilio, vengono seriamente danneggiati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o elementi naturali, e la presenza della persona assicurata a domicilio risulta pertanto indispensabile.

B 2.3.3 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto pubblico durante il viaggio di andata

Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per il viaggio di andata al luogo di partenza previsto nel pacchetto di viaggio.

B 2.3.4 Incidente o guasto del veicolo privato o del taxi durante il viaggio di andata

Se durante il tragitto diretto per arrivare al luogo di partenza previsto nel pacchetto di viaggio, il veicolo privato o il taxi utilizzato incorre in un guasto o in un incidente che lo rende inutilizzabile. Non sono assicurati i casi di panne dovuti a mancanza di carburante, uso di carburante non appropriato o indisponibilità, danneggiamento o perdita delle chiavi.

B 2.3.5 Pericolo sul luogo di destinazione

Se eventi bellici o terroristici - senza l'uso di armi atomiche, biologiche o chimiche - oppure disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli nonché catastrofi naturali minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano il viaggio.

B 2.3.6 Scioperi e catastrofi naturali

Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi o catastrofi naturali.

B 2.3.7 Perdita del posto di lavoro o inizio di un nuovo lavoro

Se, inaspettatamente, negli ultimi 30 giorni precedenti la partenza la persona assicurata inizia un nuovo lavoro o viene licenziato senza alcuna colpa.

B 2.3.8 Citazione in giudizio

Se la persona assicurata viene inaspettatamente invitato a comparire in tribunale (ad es. come testimone) e la data della comparizione cade nel periodo in cui è previsto il viaggio.

B 2.3.9 Conseguenze della perdita dei documenti

Se la persona assicurata non può partire a causa del furto o dello smarrimento del passaporto o del documento di identità. La perdita dei documenti deve essere denunciata immediatamente al posto di polizia competente.

B 2.3.10 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). Non rientra nella presente definizione la quarantena che si applica in

generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

B 2.4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni nei seguenti casi:

B 2.4.1 Difficile processo di guarigione

- quando una malattia o i postumi di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento della prenotazione e non risultano guariti entro la data di fruizione della prestazione prenotata;
- quando i postumi di un'operazione o di un intervento medico già programmati al momento della prenotazione ma eseguiti solo successivamente, non risultano superati entro la data di fruizione della prestazione prenotata.

B 2.4.2 Annullamento da parte del fornitore della prestazione

Quando l'agenzia di viaggio o la ditta di trasporti, il locatore, l'organizzatore ecc. non fornisce o fornisce solo parzialmente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o deve annullarlo a causa di determinate circostanze concrete ed è tenuta/o per legge a rimborsare le prestazioni non fornite ovvero ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Rientra, ad es., tra le circostanze concrete che costringono a un annullamento del viaggio il caso in cui il Dipartimento federale degli affari esteri sconsigli i viaggi prenotati nel paese ovvero nel territorio interessato oppure la ditta responsabile del trasporto non possa fornire la propria prestazione a causa di uno sciopero interno.

B 2.4.3 Disposizioni delle autorità

Se disposizioni delle autorità impediscono di fruire delle prestazioni prenotate come da programma, salvo quanto espressamente definito nell'articolo B2.3.10 come assicurato.

B 2.4.4 Commissioni incongrue o ripetute e premi

Non vengono rimborsate le spese sostenute per commissioni di gestione della pratica incongrue o ripetute né per premi assicurativi.

B 2.5 Obblighi in caso di sinistro

B 2.5.1 Notifica dell'evento

Per potersi avvalere delle prestazioni della società, al verificarsi dell'evento assicurato, l'avente diritto è tenuto ad annullare tempestivamente la prenotazione presso l'agenzia viaggio, il locatore, l'organizzatore del corso, ecc. e quindi a denunciare per iscritto il sinistro alla Centrale Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

B 2.5.2 Documentazione da presentare

Devono essere presentati alla società i seguenti documenti:

- conferma di prenotazione;
- fattura delle spese di annullamento;
- fatture per spese di viaggio supplementari;
- certificato di un medico con diagnosi; in caso di malattia psichica a cura di uno psichiatra;
- atto di morte;
- documenti di trasporto (biglietti di volo, biglietti ferroviari), biglietti di ingresso, ricevute, in originale;
- lettera di licenziamento o contratto di assunzione del datore di lavoro.

B 3 ASSISTANCE PERSONE

B 3.1 Condizioni per l'erogazione della prestazione e somma di assicurazione

B 3.1.1 Presa di contatto telefonica

Qualora si verifichi un evento assicurato, si deve contattare immediatamente la società per telefono.

B 3.1.2 Approvazione della società

Le misure da adottare vanno preventivamente approvate dalla società. In assenza di approvazione decade il diritto alla prestazione per i casi di cui all'articolo B3.9.1.

B 3.1.3 Referto medico

In caso di infortunio e malattia, sono i medici incaricati dalla società a decidere, sulla base del referto medico, quali misure adottare e quando adottarle.

B 3.1.4 Importo delle prestazioni

L'importo delle prestazioni è illimitato, salvo diversamente previsto dalle seguenti disposizioni.

B 3.2 Rimpatrio, trasporto e viaggio di rientro in situazioni di emergenza

B 3.2.1 Trasferimento all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o si ferisce gravemente oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di un male cronico attestato da fonti mediche, a fronte di un opportuno referto medico, la società organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo alle cure.

B 3.2.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di domicilio

Se necessario dal punto di vista medico, la società organizza e paga, alle medesime condizioni espresse all'articolo B3.2.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.

B 3.2.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base di un opportuno referto medico e alle medesime condizioni espresse all'articolo B3.2.1, la società organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.

B 3.2.4 Rimpatrio in caso di decesso

Se la persona assicurata muore durante il viaggio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la società assume le spese per la cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o i costi aggiuntivi per adempiere all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) nonché il rimpatrio della salma o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. È coperto anche lo smaltimento della bara di zinco.

B 3.2.5 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore

Se un accompagnatore vicino alla persona assicurata viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito a un altro motivo assicurato e la persona assicurata (in caso di assicurazione individuale) o le persone assicurate (in caso di assicurazione familiare) dovessero proseguire il viaggio da soli, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al proprio domicilio.

B 3.2.6 Rientro in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona vicina nel luogo di domicilio

Se una persona vicina alla persona assicurata, che non viaggia con lui, si ammala grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), si ferisce gravemente o muore, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al proprio domicilio.

B 3.2.7 Rientro anticipato in seguito a malattia, infortunio o decesso del sostituto sul posto di lavoro

Se il sostituto della persona assicurata sul posto di lavoro si ammala grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), si ferisce gravemente o muore e la presenza della persona assicurata è quindi indispensabile, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al proprio domicilio.

B 3.2.8 Rientro anticipato a causa del danneggiamento dei beni al proprio domicilio

Se i beni della persona assicurata presso il suo domicilio vengono seriamente danneggiati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o elementi naturali, motivo per cui è indispensabile la presenza della persona assicurata, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al proprio domicilio.

B 3.2.9 Rientro temporaneo

La società organizza e paga, per i medesimi motivi di cui agli articoli B3.2.6 - B3.2.8, anche un rientro temporaneo (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per un assicurato al proprio domicilio (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.

B 3.2.10 Rientro in seguito a pericoli nel luogo di destinazione

Se è provato che eventi bellici o terroristici - senza l'uso di armi atomiche, biologiche o chimiche - oppure disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli nonché catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente a repentaglio la vita e i beni della persona assicurata, la società organizza e paga il rientro anticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al proprio domicilio.

B 3.2.11 Rientro in seguito alla mancanza del mezzo di trasporto pubblico in seguito a guasto o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (aerei inclusi) viene a mancare in seguito a guasto o incidente e di conseguenza non è più garantita la prosecuzione del viaggio come da programma, la società organizza e paga il rientro anticipato o la prosecuzione ritardata del viaggio della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica). Non rientrano in questa casistica eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni in caso di guasti o incidenti a veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata durante il viaggio, sia come conducente sia come passeggero.

B 3.2.12 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), la società

organizza il rientro anticipato o posticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al domicilio pagando le relative spese supplementari ovvero, se giustificabile e ragionevolmente esigibile, organizza e paga il trasporto per la prosecuzione del viaggio. È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica in ragione del luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

B 3.2.13 Rifiuto del trasporto durante il viaggio di prosecuzione o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia

Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19), la società organizza il rientro anticipato o posticipato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata al domicilio pagando le relative spese supplementari ovvero, se giustificabile e ragionevolmente esigibile, organizza e paga il trasporto per la prosecuzione del viaggio. Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.

B 3.3 Costi supplementari in caso di imprevisti

B 3.3.1 Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio o interrompono anticipatamente il viaggio per un altro evento assicurato, la società organizza e paga anche l'assistenza dei figli minorenni che dovessero proseguire il viaggio o rientrare da soli nonché le spese per l'andata e il ritorno di una persona che li assista (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

B 3.3.2 Conseguenze della perdita di documenti

Se a causa del furto o della perdita del passaporto o della carta di identità l'assicurato non può proseguire il viaggio o rientrare dall'estero, la società assume le spese di soggiorno supplementari (hotel, spostamenti in loco, ulteriori spese per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2'000 per evento, a condizione che il furto/la perdita dei documenti venga denunciato/a immediatamente all'ufficio di polizia competente.

B 3.3.3 Conseguenze di danni agli oggetti di proprietà al seguito

Se gli oggetti di proprietà al seguito della persona assicurata vengono notevolmente danneggiati da incendio, elementi naturali o acqua, se sono oggetto di furto o sono stati trasportati alla destinazione errata e questo rende temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il rientro in Svizzera, la società paga:

- i costi supplementari di vitto e alloggio per un soggiorno fuori programma fino a un massimo di CHF 1'000 a persona;
- le spese supplementari di trasporto fino a un massimo di CHF 1'000 a persona.

In caso di danno è necessario sporgere denuncia immediata alle autorità competenti (polizia, vettore di trasporto).

B 3.3.4 Conseguenze di danni all'alloggio

Se l'alloggio prenotato per il viaggio o la vacanza oppure l'alloggio scelto durante il viaggio o in vacanza viene notevolmente danneggiato da incendio, elementi naturali o acqua, la società assume i costi supplementari di vitto e alloggio per un soggiorno fuori programma fino a un massimo di CHF 1'000 a persona.

B 3.3.5 Ritardato rientro per forte nevicata ed eventi naturali

Se è dimostrato che il rientro programmato è reso impossibile a causa di una forte nevicata o di un evento naturale che impediscono i collegamenti fra il luogo di vacanza e il resto del mondo, la società assume i costi di vitto e alloggio per il soggiorno imprevisto fino a un massimo di CHF 1'000 a persona. Come prova dell'impossibilità di effettuare il viaggio di ritorno la persona assicurata è tenuta a presentare alla società una dichiarazione delle autorità locali.

B 3.3.6 Ritardo del volo

Se l'assicurato perde una coincidenza del volo perché l'aereo arriva a destinazione con almeno tre ore di ritardo rispetto all'orario previsto, la società sostiene i costi aggiuntivi (spese alberghiere e telefoniche, spese per modifica della prenotazione) per proseguire il viaggio fino a un massimo di CHF 2'000.

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- se la persona assicurata è responsabile del ritardo;
- se il ritardo è dovuto a scioperi o a interruzione del servizio aereo.

B 3.4 Spese di ricerca e recupero

Se durante il viaggio la persona assicurata è data per dispersa o deve essere salvata da una situazione in cui è a rischio la sua incolumità fisica, la società sostiene le necessarie spese di ricerca e recupero fino a CHF 30'000.

B 3.5 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverato in un ospedale all'estero per oltre 7 giorni, la società organizza e paga un viaggio di visita al malato per un massimo di due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, hotel di media categoria) fino a un massimo di CHF 5'000.

B 3.6 Ripetizione del viaggio

La persona assicurata ha diritto alla ripetizione del viaggio se la società lo ha rimpatriato nel luogo di domicilio per motivi di salute. L'indennizzo consiste in un buono per un viaggio di valore pari a quello delle prestazioni di viaggio prenotate prima della partenza, limitatamente alla somma assicurata indicata in polizza. Eventuali prestazioni di viaggio e rimborsi degli organizzatori/fornitori dei servizi non ancora addebitati in seguito al rimpatrio vengono detratti dall'indennizzo.

B 3.7 Rimborso delle spese in caso di interruzione anticipata di viaggi, rapporti di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

B 3.7.1 Rimborso delle spese di viaggio

Se un assicurato deve interrompere il viaggio a causa di un evento assicurato, la società rimborsa le spese per la parte di viaggio non goduta, in proporzione al prezzo del pacchetto (il giorno della partenza è considerato come giorno goduto). Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione decade se si ricorre a una ripetizione del viaggio di cui all'articolo B3.6.

B 3.7.2 Rimborso delle spese di locazione, corsi, seminari e specializzazioni

Se una persona assicurata è costretta a interrompere o a concludere anticipatamente rapporti di locazione, corsi, seminari o specializzazioni a causa di un evento assicurato di cui all'articolo B2.3, la società assume il rimborso proporzionale dei costi per le prestazioni non fruite (esclusi i costi per il viaggio di ritorno). Il giorno della partenza è considerato come giorno di locazione, corso, seminario o formazione utilizzato.

Le prestazioni di cui all'articolo B3.7 sono limitate per evento alla somma assicurata indicata in polizza.

B 3.8 Prestazioni aggiuntive

B 3.8.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la società eroga, se necessario, un anticipo sulle spese ospedaliere fino a CHF 5'000. L'importo anticipato deve essere rimborsato alla società entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

B 3.8.2 Spese di interprete

In relazione a un evento assicurato, la società assume i necessari costi per i servizi di interpretariato fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 3.8.3 Assistenza per il reperimento di medicinali salvavita in loco dietro presentazione di ricetta

Se la persona assicurata durante il viaggio o la vacanza constata di essere sprovvisto dei propri medicinali salvavita, la società lo assiste per il reperimento dei medicinali in loco (escluso il costo dei medicinali stessi) su presentazione di una ricetta valida emessa dal medico curante o dal medico di famiglia.

B 3.8.4 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro anticipato, interruzione del viaggio o ritardato rientro

Se in relazione all'evento assicurato si verificano ulteriori esborsi imprevisti (taxi, telefonate, hotel, ecc.), la società assume tali costi supplementari fino a un massimo di CHF 750 a persona.

B 3.9 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

B 3.9.1 Mancato consenso da parte della società

Se la società non ha preventivamente dato il suo consenso alle prestazioni ai sensi degli articoli da B3.2.1 a B3.2.13 (Rimpatrio, trasporto e viaggio di rientro in situazioni di emergenza), dell'articolo B3.3.1 (Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio), dell'articolo B3.4 (Spese di ricerca e recupero) e dell'articolo B3.5 (Viaggio di visita).

B 3.9.2 Interruzione da parte del fornitore della prestazione

Quando l'agenzia di viaggio o la ditta di trasporti, il locatore, l'organizzatore, ecc. non fornisce o fornisce solo parzialmente le prestazioni contrattuali, interrompe il viaggio o deve annullarlo o interromperlo a causa di determinate circostanze concrete ed è tenuta/o per legge a rimborsare le prestazioni non fornite ovvero ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Rientra, ad es., tra le circostanze concrete che costringono a un annullamento o a un'interruzione del viaggio il caso in cui il Dipartimento federale degli affari esteri sconsigli i viaggi prenotati nel paese ovvero nel territorio interessato oppure la ditta responsabile del trasporto non possa fornire la propria prestazione a causa di uno sciopero interno.

B 3.9.3 Necessità di assistenza medica

I costi per trattamenti ambulatoriali o ospedalieri.

B 3.9.4 Disposizioni delle autorità

Se disposizioni delle autorità impediscono di fruire delle prestazioni prenotate come da programma, salvo quanto espressamente definito negli articoli 3.2.12 e 3.2.13 come assicurato.

B 3.9.5 Raccomandazioni del governo o di autorità

Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali della destinazione del viaggio.

B 3.10 Obblighi in caso di sinistro

B 3.10.1 Informare la Centrale Assistance

Per poter beneficiare delle prestazioni dell'Assistance persone, al verificarsi dell'evento o della malattia è necessario informare immediatamente la Centrale Assistance della società:

telefono dalla Svizzera 0800 22 33 44

telefono dall'estero +41 43 311 99 11

Per quanto riguarda le prestazioni previste in caso di ritardo di un volo di cui all'articolo B3.3.6, si applica quanto segue: l'avente diritto è tenuto a denunciare per iscritto il sinistro alla società non appena rientrato in Svizzera.

B 3.10.2 Documentazione da presentare

Devono essere trasmessi alla Centrale Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, i seguenti documenti:

- conferma di prenotazione;
- certificato medico con diagnosi;
- attestati ufficiali;
- ricevute/fatture delle spese supplementari assicurate, in originale;
- ricevute delle spese impreviste, in originale;
- biglietti aerei/titoli di viaggio, in originale;
- rapporti di polizia;
- certificato di ritardo emesso dalla compagnia aerea.

B 4 SERVIZIO DI BLOCCO

B 4.1 Centrale Assistance della società

Il servizio di blocco può essere utilizzato 24 ore su 24 dalle persone assicurate contattando la Centrale assistenza della società.

B 4.2 Cose assicurate

B 4.2.1 Carte e documenti d'identità

Carte di credito, carte bancarie e postali, carte cliente e documenti di identità rilasciati a nome della persona assicurata dal soggetto con cui l'assicurato intrattiene un rapporto contrattuale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

B 4.2.2 Telefoni cellulari

Telefoni cellulari registrati presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.).

B 4.3 Eventi assicurati

Furto, sottrazione e perdita.

B 4.4 Prestazioni assicurate

Dopo la telefonata della persona assicurata alla Centrale assistenza della società, si cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.) ovvero il numero di cellulare fornito dal cliente presso il rispettivo operatore. Nel caso di operatori che richiedono una password per attivare il blocco, è necessario che la persona assicurata fornisca tale password alla società per poter procedere al blocco. Qualora l'istituto non proceda al blocco richiesto, la società informa la persona assicurata e le comunica il numero di telefono dell'istituto in questione.

B 4.5 Danni non assicurati

Non sono assicurati:

B 4.5.1 Irreperibilità

i danni derivanti dall'irreperibilità dell'istituto o dell'operatore in questione;

B 4.5.2 Danni patrimoniali

i danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento delle cose assicurate (ad es. telefonate a spese dell'assicurato da parte di estranei).

B 5 TRAVEL-HOTLINE

B 5.1 Centrale Assistenza della società

I servizi di assistenza di Travel Hotline possono essere richiesti dalle persone assicurate 24 ore su 24, sia prima sia durante il viaggio, chiamando la Centrale assistenza della società.

B 5.2 Prestazioni assicurate

B 5.2.1 Informazioni di viaggio

Prima della partenza, la società fornisce alle persone assicurate, su richiesta, importanti informazioni su norme di ingresso, tasse, dogana, valute e disposizioni di tipo sanitario.

B 5.2.2 Messa in comunicazione con ospedali e medici all'estero

In caso di necessità, la società procura alle persone assicurate un medico autorizzato o un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, la società fornisce l'assistenza di un traduttore.

B 5.2.3 Servizio di consulenza

La società fornisce consulenza alle persone assicurate in caso di problemi medici minori nel paese di

destinazione. Le persone assicurate possono rivolgersi alla società anche per qualsiasi problema di vita quotidiana nel paese di destinazione.

B 5.2.4 Servizio di avviso

Qualora la Centrale assistenza della società prenda provvedimenti, essa informerà se necessario i familiari e il datore di lavoro della persona assicurata in merito alle circostanze e alle misure adottate.

B 5.3 Danni non assicurati

La società non risponde:

B 5.3.1 Danni patrimoniali

per danni patrimoniali e pregiudizi alla salute derivanti dalle informazioni e dalle prestazioni di Travel Hotline.

C | PROTEZIONE GIURIDICA

La persona assicurata gode della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi ai sensi dell'articolo A17.1 delle A Disposizioni comuni, al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

C 1 CONTROVERSIE E PROCEDURE ASSICURATE ESCLUSIVAMENTE

C 1.1 Procedimenti penali e amministrativi

Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati colposi.

C 1.2 Diritto della responsabilità extra-contrattuale

Tutela di diritti di responsabilità civile extra-contrattuali per la parte danneggiata in caso di sinistri di qualunque natura nonché di atti di violenza, furto o rapina.

C 1.3 Controversie con assicurazioni

Controversie con assicurazioni private o pubbliche che tutelano la persona assicurata.

C 1.4 Controversie contrattuali

Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o sul viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo omologato per la circolazione stradale fino a 3,5 t;
- riparazione o trasporto di tale veicolo;
- contratto di viaggio o alberghiero;
- noleggio temporaneo di un'abitazione per le vacanze;
- trasporto di persone o merci.

C 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

C 2.1 Limiti massimi per costi e prestazioni

Prestazioni del servizio giuridico della CAP e prestazioni in denaro fino a un massimo di CHF 250'000 per ciascun sinistro nei viaggi con estensione territoriale all'Europa e, se è stata pattuita l'estensione territoriale a tutto il mondo, fino a un massimo di CHF 50'000 per ciascun sinistro nei viaggi al di fuori dell'Europa:

- costi di perizie e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
- spese giudiziarie e arbitrali;
- ripetibili;
- onorari di avvocati;
- necessarie spese di traduzione;
- cauzioni penali (solo anticipatamente per evitare la carcerazione preventiva).

Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti alla persona assicurata per via processuale o con modalità analoghe.

C 2.2 Liberazione dall'obbligo di prestazione

CAP può liberarsi dall'obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

C 2.3 Prestazione in caso di controversie multiple

Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo C1, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'articolo A1 delle A Disposizioni comuni, siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo articolo C1, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

C 3 NESSUN DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

C 3.1 Per causa della persona assicurata

se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:

- abuso di alcool, droghe o farmaci;
- partecipazione attiva a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni ed esercitazioni con veicoli a motore o natanti;
- partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;

C 3.2 Cure mediche

se lo scopo del viaggio è quello di sottoporsi a un trattamento medico;

C 3.3 Disposizioni di autorità

per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità (es. confisca del patrimonio, reclusione o divieto di espatrio, chiusura del traffico aereo);

C 3.4 Mancanza di licenza di condurre valida

se l'assicurato al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida oppure non era abilitato alla guida del veicolo;

C 3.5 Controversie con le autorità

in caso di controversie con le autorità fiscali o doganali o in caso di procedimenti per infrazioni contro le norme tributarie o doganali (es. contrabbando);

C 3.6 Azione contro CAP o Allianz Suisse

se la persona assicurata intende procedere contro la CAP o Allianz Suisse e i suoi dipendenti nel quadro dello svolgimento delle rispettive attività lavorative. Se l'assicurato intende procedere contro persone che forniscono o hanno fornito servizi in un caso legale assicurato da CAP;

C 3.7 Controversie e conflitti di interessi tra persone assicurate

se il caso riguarda controversie o conflitti di interessi tra persone assicurate con la medesima polizza (questa esclusione non si riferisce al contraente stesso);

C 3.8 Notifica dopo la fine dell'assicurazione

se la richiesta di assistenza legale viene comunicata dopo la scadenza dell'assicurazione;

C 3.9 Spese per disposizioni penali e amministrative

per spese per procedimenti penali e amministrativi;

C 3.10 Guerra, terrorismo, disordini e catastrofi naturali

in caso di controversie e procedure dovute a eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi tipo e alle relative contromisure adottate nonché a catastrofi naturali;

C 3.11 Radiazioni

In caso di danni connessi a scissione e fusione nucleare o radiazioni non ionizzanti.

C 4 GESTIONE DI UN SINISTRO

C 4.1 Notifica di sinistro

La richiesta di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a: CAP Protezione giuridica, Assistenza grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, tel. +41 (0)58 358 09 09, capoffice@cap.ch, www.cap.ch.

C 4.2 Senza il consenso di CAP

Senza consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare alcun legale a rappresentarlo, avviare alcun procedimento, addvenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo di impugnazione, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni a meno che l'assicurato non dimostri che, considerando le circostanze, non ha colpa per tale violazione oppure che la violazione non influisce sull'entità delle prestazioni dovute dalla CAP.

C 4.3 Libera scelta dell'avvocato

Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo sia necessario convocare un legale indipendente (cd. monopolio);

- a) se la CAP rappresenta contemporaneamente più assicurati con interessi contrapposti;
- b) in caso di controversie tra un assicurato e società del Gruppo Allianz.

Se la CAP non accetta il legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri legali provenienti da studi diversi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.

C 4.4 Procedura in caso di divergenze e prevedibile esito sfavorevole

- a) Se fra la persona assicurata e la CAP sorgono divergenze di opinione relativamente alle misure da adottare per la liquidazione del sinistro o la CAP ritiene inutile una determinata misura, la CAP notificherà all'assicurato il suo rifiuto per iscritto, indicandone i motivi, prospettandogli la possibilità di un arbitrato.
- b) L'assicurato può richiedere entro 30 giorni che la questione sia sottoposta ad un arbitro da nominare di comune accordo tra l'assicurato e la CAP.
- c) L'arbitro può richiedere un pagamento anticipato per i costi stimati del procedimento e subordinare lo svolgimento dello stesso al pagamento. L'arbitro determina l'importo dell'anticipo dovuto da ciascuna parte. Di norma le spese del procedimento e le ripetibili vengono poste a carico della parte soccombente.
- d) L'assicurato può comunque promuovere azione legale a proprie spese anche se l'obbligo di prestazione è stato negato. In caso di giudizio più favorevole rispetto alla soluzione motivata per iscritto dalla CAP, quest'ultima sostiene le spese maturate per questo procedimento fino all'importo massimo della somma assicurata.

D | BAGAGLIO DA VIAGGIO (MODULO 1 E 2)

D 1 COSE E SPESE ASSICURATE (ENTRAMBI I MODULI)

D 1.1 Oggetti al valore a nuovo

Sono assicurati al valore a nuovo tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per le proprie necessità ai sensi dell'articolo A17.1 delle A Disposizioni comuni.

D 1.2 Acquisti indispensabili

I costi per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato all'uopo.

D 1.3 I costi per il rilascio di nuovi documenti di identità

I costi per il rilascio di nuovi documenti di identità e di altri tipi di documento, che sono connessi al verificarsi di un danno assicurato.

D 2 MODULO 1

D 2.1 Rischi assicurati

D 2.1.1 Danneggiamento e distruzione

Danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

È equiparata alla distruzione l'impossibilità di fruire della cosa assicurata a causa della sua caduta (ad es. caduta dell'oggetto in mare).

D 2.1.2 Mancata consegna del bagaglio di viaggio

Mancata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato.

D 2.2 Nessun diritto alle prestazioni

Rimangono esclusi dalla copertura i danni:

D 2.2.1 Articoli commerciali, attrezzature e utensili professionali

ad articoli commerciali, attrezzature e utensili professionali;

D 2.2.2 Biciclette, veicoli, veicoli e imbracazione

a biciclette, veicoli, velivoli e imbarcazioni, accessori compresi;

D 2.2.3 Valori pecuniari, oggetti di valore e documenti

a valori pecuniari, gioielli e orologi, titoli di viaggio, francobolli, atti e documenti commerciali;

D 2.2.4 Eventi assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione

da incendio ed elementi naturali a cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;

D 2.2.5 Furto, perdita, smarrimento e dimenticanza

per furto, perdita, smarrimento e dimenticanza;

D 2.2.6 Effetti della temperatura e degli agenti atmosferici

per effetto dell'azione graduale della temperatura e degli agenti atmosferici;

D 2.2.7 Usura

per usura;

D 2.2.8 Caratteristiche naturali

per le caratteristiche naturali del bene;

D 2.2.9 Utilizzo di attrezzature sportive

durante l'utilizzo di attrezzature sportive (es. sci);

D 2.2.10 Guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, disordini e terremoti

che sono connessi direttamente o indirettamente a:

- a) eventi bellici;
 - b) violazioni della neutralità;
 - c) rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - d) disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - e) terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- e alle misure adottate per contrastarli;

D 2.2.11 Radioattività, scorie nucleari, armi nucleari

che, indipendentemente dal fatto che vi abbiano contribuito altre cause in un qualsiasi ordine, sono da attribuire direttamente o indirettamente a:

- a) materiale radioattivo;
- b) fissione o fusione nucleare;
- c) contaminazione radioattiva;
- d) rifiuti e combustibili nucleari;
- e) ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e alle misure adottate per contrastarli.

Se l'assicurato viene sorpreso al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein da un evento di cui all'art. D2.2.10 o D2.2.11, sussiste copertura assicurativa per i primi 14 giorni dal primo manifestarsi di tale evento.

D3 MODULO 2

D 3.1 Rischi assicurati

D 3.1.1 Furto

L'assicurazione copre i danni al bagaglio di viaggio di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle seguenti cause:

- a) furto con scasso, cioè il furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso. Viene assimilato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- b) rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti delle persone assicurate, nonché il furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio;
- c) furto semplice, cioè il furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina.

D 3.1.2 Danneggiamento e distruzione

Danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita, smarrimento e dimenticanza.

D 3.1.3 Mancata consegna del bagaglio di viaggio

Mancata consegna del bagaglio di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato.

D 3.2 Limitazione della garanzia per valori pecuniari

I valori pecuniari sono assicurati in caso di furto con scasso e rapina, ai sensi dell'articolo D3.1.1 a) + b) fino a concorrenza della somma di assicurazione indicata in polizza per il bagaglio di viaggio, in ogni caso al massimo fino a CHF 5'000.

D 3.3 Nessun diritto alle prestazioni

D 3.3.1 Esclusioni

Restano esclusi dalla garanzia i danni:

- a) ad articoli commerciali, attrezzi e utensili professionali;
- b) a veicoli a motore, rimorchi di veicoli a motore e motoveicoli, accessori compresi;
- c) a navi e barche per le quali è prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelle che non rientrano regolarmente al domicilio dell'assicurato dopo l'uso, compresi i loro accessori;
- d) ai velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;
- e) alle cose per le quali esiste un'assicurazione particolare. Questa clausola non si applica qualora l'assicurazione alla quale si fa riferimento contenga una clausola analoga;
- f) da incendio ed elementi naturali a cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione;
- g) che sono connessi direttamente o indirettamente a:
 - eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;

e alle misure adottate per contrastarli;

h) che, indipendentemente dal fatto che vi abbiano contribuito altre cause in un qualsiasi ordine, sono da attribuire direttamente o indirettamente a:

- materiale radioattivo;
- fissione o fusione nucleare;
- contaminazione radioattiva;
- rifiuti e combustibili nucleari;
- ordigni esplosivi nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e alle misure adottate per contrastarli.

Se l'assicurato viene sorpreso al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein da un evento di cui all'art. D3.3.1 g) o D3.3.1 h), sussiste copertura assicurativa per i primi 14 giorni dal primo manifestarsi di tale evento.

D 3.3.2 Esclusioni

Rimangono esclusi dalla garanzia in caso di furto semplice ai sensi dell'articolo D3.1.1 c):
a) i valori pecuniari.

D 3.3.3 Esclusioni

Rimangono esclusi dalla garanzia, in caso di danneggiamenti e distruzione imprevisi e improvvisi causati da una forza esterna nonché perdita, smarrimento e dimenticanza di cui all'articolo D3.1.2 e in caso di mancata consegna dei bagagli di viaggio da parte di un vettore di trasporto incaricato ai sensi dell'articolo D3.1.3 i danni:

- a) a biciclette;
- b) a navi e barche per cui non sia prescritta alcuna assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, accessori compresi;
- c) a velivoli per cui non sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi gli accessori;
- d) a valori pecuniari, gioielli e orologi, titoli di viaggio, francobolli, atti e documenti commerciali;
- e) dovuti all'azione graduale della temperatura e degli agenti atmosferici;
- f) da usura;
- g) dovuti alle caratteristiche naturali del bene;
- h) determinati durante l'utilizzo di attrezzature sportive (es. sci).

D 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

D 4.1 Danni al bagaglio / entrambi i moduli

Per i danni al bagaglio di viaggio deve essere richiesta apposita certificazione all'azienda di viaggio o di trasporto.

D 4.2 Furto / modulo 2

In caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia. La società deve essere informata tempestivamente in caso di ritrovamento degli oggetti rubati.

D 5 CALCOLO DEL DANNO (ENTRAMBI I MODULI)

D 5.1 Riacquisto al valore a nuovo

Per il bagaglio di viaggio il danno viene calcolato in base all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo al momento in cui si è verificato il sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta. Il valore affettivo personale non è oggetto di risarcimento.

D 5.2 Danni parziali

In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle spese necessarie per una sostituzione parziale ovvero per la riparazione e viene risarcito l'eventuale deprezzamento (in ogni caso non oltre il prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo equivalente).

D 5.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

D 6 CALCOLO DELL'INDENNIZZO (ENTRAMBI I MODULI)

L'indennizzo viene calcolato in questa sequenza:

- a) dall'importo del danno calcolato secondo il contratto e la legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) in seguito si applicano le limitazioni delle prestazioni se previste dalle Condizioni generali o dalla polizza;
- c) l'indennizzo si limita alla somma di assicurazione. Le spese assicurate di cui all'art. D1.2 vengono corrisposte, oltre alla somma assicurata per il bagaglio di viaggio, fino all'importo concordato.

D 7 OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI (MODULO 2)

Durante i soggiorni in albergo, valori pecuniari, gioielli e orologi devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o li ha con sé o non li sorveglia personalmente.

E | ASSISTANCE AUTO E COPERTURA DELLA FRANCHIGIA PER VEICOLI A NOLEGGIO

E 1 SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI ASSISTANCE

E 1.1 Veicolo assicurato

L'assicurazione copre i veicoli a motore utilizzati della persona assicurata in qualità di conducente (autovetture e camper fino a 3,5 t nonché motociclette). Sono inoltre assicurati i rimorchi per camping e le roulotte dotati di omologazione.

E 1.2 Campo d'applicazione

La garanzia assicurativa si applica ai danni verificatisi in Europa ai sensi dell'articolo A2.1 e durante i viaggi di cui all'art. A17.1 delle A Disposizioni comuni. Per i trasporti via mare la garanzia assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e destinazione si trovano all'interno di questa estensione territoriale.

E 1.3 Prestazioni assicurate

E 1.3.1 Allargamento dell'estensione territoriale svizzera

L'estensione territoriale svizzera comprende anche il Principato del Liechtenstein e la zona estera limitrofa fino a 50 km dalla frontiera svizzera o da quella del Principato del Liechtenstein.

E 1.3.2 Soccorso stradale / Traino / Recupero

- Se, a seguito di un'avaria o di un incidente, un veicolo non è più in grado di circolare, la società organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino in un'autorimessa idonea e vicina;
- i costi per le riparazioni e i pezzi di ricambio non sono assicurati;
- i costi per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo) sono assicurati fino a CHF 2'000.

E 1.3.3 Pernottamento

Se non è possibile riparare il veicolo oppure se, in caso di furto, non è possibile rientrare o proseguire il viaggio lo stesso giorno, la società organizza e paga un pernottamento fino a CHF 120 per passeggero. All'estero le prestazioni ammontano fino a CHF 120 per passeggero e per notte, in ogni caso non oltre CHF 1'200 per evento.

E 1.3.4 Viaggio di ritorno / Rientro del veicolo

Se il veicolo è stato rubato o se, a seguito di un'avaria o di un incidente, non può essere riparato lo stesso giorno (all'estero, sulla base di una perizia, entro cinque giorni) presso un'autorimessa idonea e vicina a dove si è verificato l'evento, la società organizza e paga:

- il viaggio di ritorno di tutti i passeggeri verso il domicilio del contraente con un mezzo di trasporto pubblico (Svizzera: biglietto ferroviario di 1a classe/estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo in classe Economy). Se il rientro in Svizzera avviene con un taxi o un'auto a noleggio, poiché non circola alcun mezzo di trasporto pubblico, l'indennizzo per queste spese ammonta al massimo a CHF 300. Nello stesso ambito vengono assunti in Svizzera anche i costi di viaggio di una persona che torni a recuperare il veicolo riparato;
- il trasporto del veicolo inutilizzabile o ritrovato ad un'officina adatta presso il domicilio del contraente. In caso di trasporto dall'estero, le spese di trasporto vengono assunte soltanto se queste non superano il valore attuale dopo l'evento, in caso contrario vengono assunte le spese doganali;
- in caso di eventi assicurati all'estero, un veicolo a noleggio se possibile della medesima categoria per la prosecuzione del viaggio o per il viaggio di ritorno, fino a un massimo di CHF 150 al giorno per non oltre 8 giorni.

Assicurazioni complementari e attrezzature aggiuntive non sono assicurate. Per noleggiare il veicolo

l'assicurato ovvero il conducente deve utilizzare la propria carta di credito.

E 1.3.5 Rimpatrio con autista

Se il conducente si ammala gravemente, si ferisce gravemente o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di far rientrare il veicolo, la società organizza e paga il viaggio di rientro degli altri passeggeri e il trasporto del veicolo alla più vicina autofficina presso il domicilio del contraente.

E 1.3.6 Rientro del rimorchio o della roulotte

Se la motrice del rimorchio al seguito o della roulotte è stata rubata oppure viene riportata al luogo di domicilio a causa di avaria o incidente ovvero deve essere abbandonata temporaneamente per avaria o incidente, la società organizza e paga il trasporto del rimorchio o della roulotte all'officina più adatta presso il luogo di domicilio del contraente. In caso di trasporto dall'estero, le spese di trasporto vengono assunte soltanto se queste non superano il valore attuale dopo l'evento, in caso contrario vengono assunte le spese doganali.

E 1.3.7 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se, dopo l'evento, l'autorimessa idonea e vicina non è in grado di procurarsi i necessari pezzi di ricambio, la società organizza e paga l'invio immediato nei limiti del possibile. I costi per i pezzi di ricambio non sono assicurati.

E 1.4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

E 1.4.1 Per causa della persona assicurata

Se la persona assicurata ha provocato l'evento o la malattia per effetto di:

- guida in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge del relativo Paese), uso di sostanze stupefacenti o abuso di farmaci;
- partecipazione attiva a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni ed esercitazioni;
- partecipazione ad atti estremamente temerari o pericolosi previsti nelle direttive della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

E 1.4.2 Ordine di un'autorità

Per le conseguenze di eventi dovuti a disposizioni delle autorità;

E 1.4.3 Approvazione della centrale

Se la società non ha espresso il proprio consenso preventivo sulle prestazioni indicate all'articolo E1.3;

E 1.4.4 Scarsa manutenzione

Se l'evento è riconducibile alla scarsa manutenzione del veicolo o se i difetti del veicolo all'inizio del viaggio sussistevano o erano riconoscibili all'inizio del viaggio;

E 1.4.5 Strade non pubbliche

Nei casi di avaria e incidente che non si verificano su strade di pubblico passaggio o private;

E 1.4.6 Guerra, terrorismo, disordini e catastrofi naturali

In caso di danni dovuti a eventi bellici o terroristici, a disordini di qualsiasi genere e alle misure adottate per contrastarli nonché a epidemie o catastrofi naturali;

E 1.4.7 Mancanza di licenza di condurre valida

Se il conducente non dispone di una patente di guida valida o se guida il veicolo senza l'accompagnatore prescritto dalla legge.

E 1.5 Obblighi in caso di sinistro

E 1.5.1 Notifica immediata alla società

Per poter beneficiare delle prestazioni, al verificarsi dell'evento è necessario informare immediatamente la società:

Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dalla Svizzera 0800 22 33 44
Centralino telefonico attivo 24 ore
su 24 per chiamate dall'estero +41 43 311 99 11

E 1.5.2 Documentazione da presentare

I seguenti documenti devono essere presentati alla società, se le prestazioni non sono state erogate direttamente dalla società nei confronti di terzi:

- certificato medico con diagnosi;
- attestati ufficiali;
- ricevute/fatture delle spese supplementari assicurate, in originale;
- biglietti aerei/titoli di viaggio, in originale;
- rapporti di polizia.

E 2 COPERTURA DELLA FRANCHIGIA PER VEICOLI A NOLEGGIO

E 2.1 Veicolo assicurato

L'assicurazione copre i veicoli a motore noleggiati dalla persona assicurata (autovetture e camper fino a 3,5 t nonché motociclette). Sono inoltre assicurati i rimorchi per camping e le roulotte dotati di omologazione presi a noleggio.

E 2.2 Prestazioni assicurate

Se il veicolo noleggiato subisce un danno coperto dall'assicurazione casco (danneggiamento, collisione, furto) e tale assicurazione prevede il pagamento di una franchigia da parte della persona assicurata, la società versa all'avente diritto l'importo dovuto. Se l'importo del danno assicurato è inferiore alla franchigia pattuita per il veicolo noleggiato, la società si assume i costi di riparazione fatturati.

E 2.3 Somma assicurata

La prestazione assicurativa è limitata a CHF 3'000 per evento.

E 2.4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- se viene noleggiato un taxi o il veicolo di un'autoscuola;
- se l'evento viene provocato da un conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge del relativo Paese), sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o a seguito dell'abuso di farmaci;
- se i danni sono connessi a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.